



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 38/19 del 18.9.2012

CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

PERSONE FISICHE E SOGGETTI GIURIDICI PRIVATI
DIVERSI DALLE IMPRESE

ART. 4 COMMA 21 L.R. 15.3.2012, n. 6

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

Art. 1

Oggetto e finalità del contributo

1. Le presenti Direttive, in attuazione dell'art. 4 comma 21 della L.R. 15.3.2012, n. 6 (Finanziaria 2012), disciplinano l'erogazione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti fotovoltaici a favore di persone fisiche, condomini e soggetti giuridici privati diversi dalle imprese.
2. Finalità dell'incentivo è aumentare la quota di produzione di energia da fonti rinnovabili destinata a generare situazioni di auto sostenibilità energetica delle famiglie e degli enti non commerciali, pertanto l'energia prodotta dagli impianti deve essere destinata al fabbisogno energetico dei beneficiari.
3. Le risorse disponibili sono costituite dalle economie di spesa realizzate sui bandi espletati ai sensi dell'art. 24 comma 1 della L.R. n. 2/2007 per favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili, riferite alle annualità 2007, 2008, 2009 e 2010 - UPB S04.01.003 Cap.SC04.0034. Le risorse disponibili ammontano a Euro 9,9 ML, più le risorse che si dovessero rendere ancora disponibili a seguito del possibile scorrimento del bando fotovoltaico 2009.
4. Le risorse per le quali è intervenuta o dovesse intervenire la perenzione amministrativa saranno trasferite, a norma dell'art. 26 della L.R. 2.8.2006 n. 11, dal capitolo delle riassegnazioni dei residui dichiarati perenti.
5. La normativa di settore cui fanno riferimento le presenti direttive sono il D.Lgs. n. 28 del 3.3.2011 in GU n. 71 del 28.3.2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e i decreti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico, c.d. "Conto Energia".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 2

Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità

1. Possono richiedere gli incentivi previsti dalle presenti direttive le persone fisiche, i condomini e gli enti non commerciali che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, utilizzano l'impianto fotovoltaico a fini privati, ossia per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.
2. La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente dal responsabile dell'impianto e per un solo impianto.

Art. 3

Operazioni agevolabili

1. Gli impianti fotovoltaici devono essere ubicati in Sardegna ed avere tutte le seguenti caratteristiche:
 - a) ricadere in una delle tipologie: abitazione privata, condominio, edifici di organizzazioni non commerciali;
 - b) potenza nominale non inferiore a 1KW e non superiore a 20KW;
 - c) appartenere alla tipologia "su edificio".

Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate.

2. Sono ammissibili al contributo gli impianti entrati in esercizio a partire dal 1.1.2012. Per la definizione di entrata in esercizio si fa riferimento alla disciplina del c.d. Conto Energia.
3. I beni acquistati per la realizzazione dell'impianto devono essere di nuova fabbricazione e non possono essere distolti dall'uso previsto per almeno 5 anni.

Art. 4

Forma e intensità di aiuto

1. L'aiuto concesso consiste in un contributo in conto capitale nella misura di euro 700 a kw installato.
2. Il contributo sarà comunque assoggettato ai limiti e alle condizioni di cumulabilità previste dai decreti del c.d. "Conto Energia" in vigore al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 5

Modalità di attuazione e procedura

1. L'intervento regionale si attua attraverso procedura valutativa a sportello. La data di apertura e chiusura dello sportello sono fissate nel bando.
2. L'istruttoria delle istanze, la concessione ed il pagamento del contributo, avverranno in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda di contributo on-line, a cui fa seguito la trasmissione, entro 3 giorni, di tutta la documentazione che verrà specificata nel bando, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. L'amministrazione regionale provvede ad emettere apposito avviso pubblico qualora si dovessero esaurire le risorse prima del termine di chiusura dello sportello e a comunicare l'eventuale elenco delle istanze non finanziabili per insufficienza di risorse.
4. L'Assessorato dell'Industria – Servizio Energia, provvede ad emanare il bando, da pubblicarsi sul Buras e sul sito istituzionale della Regione, con cui sono resi noti i termini e le modalità per la presentazione della domanda di accesso al contributo.
5. Il bando deve essere pubblicato prima della data di inizio di presentazione delle domande on-line. Gli utenti, per accedere ai servizi telematici della Regione e poter compilare la domanda on-line, devono autenticarsi nel sistema IDM R.A.S. all'indirizzo <http://www.regione.sardegna.it/registrazione-idm>. Tale procedura di autenticazione è sempre disponibile e può essere espletata in qualunque momento dal richiedente.
6. Per la copertura dei costi di gestione, i soggetti che richiedono il contributo devono corrispondere le spese di istruttoria pari a € 10. Il contributo è dovuto all'atto della domanda, le cui modalità di versamento sono specificate nel bando.

Art. 6

Istruttoria, concessione ed erogazione delle agevolazioni, cause di esclusione

1. L'istruttoria delle istanze, la concessione del contributo e l'erogazione delle agevolazioni avverrà, fino ad esaurimento delle risorse, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo on-line a cui deve seguire, entro i termini, tutta la documentazione richiesta dal bando e idonea ad attestare che l'impianto è entrato in esercizio e che le spese sono state sostenute e pagate dal responsabile dell'impianto.
2. Come previsto dall'articolo 23, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011, non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci. Inoltre, saranno escluse dai benefici le domande prive dei requisiti richiesti, in particolare:

- a) trasmissione della documentazione prevista dal bando oltre il terzo giorno dalla data di presentazione della domanda on-line;
 - b) presentazione della domanda da parte di soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 2 ed utilizzo dell'energia prodotta dall'impianto per usi diversi da quelli privati;
 - c) realizzazione di impianti con caratteristiche diverse da quelle previste nell'art. 3 comma 1 e non compatibili con le disposizioni sulla cumulabilità previste dal c.d. "Conto Energia" in vigore;
 - d) impianti con data di entrata in esercizio antecedente il 1.1.2012;
 - e) documenti comprovanti la realizzazione ed il pagamento dell'impianto intestati a soggetti diversi dal soggetto responsabile.
3. L'esito istruttorio e, nel caso di ammissione al beneficio, l'avvio del procedimento di concessione ed erogazione del contributo verrà comunicato al beneficiario all'indirizzo indicato nella domanda. Il procedimento si riterrà concluso con il pagamento del contributo. L'elenco completo dei beneficiari e degli esclusi sarà pubblicato sul Buras e sul sito istituzionale dopo la chiusura dello sportello.

Art. 7 Revoca del contributo

1. Se a seguito di verifiche effettuate sugli impianti finanziati dovessero emergere inosservanze delle disposizioni contenute nelle presenti direttive, nel Bando e nella legislazione vigente per fatti imputabili al richiedente e non sanabili, si provvederà alla revoca del contributo da parte dell'Assessorato dell'Industria – Servizio Energia e all'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di concessione.